

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LA CASA DELLE ARTISTE"

Associazione di promozione sociale e culturale

Art. 1 DENOMINAZIONE

Nel rispetto del Codice Civile, della L. 383/2000 e della Legge Regionale 01/08 è costituita l'Associazione di promozione sociale e culturale denominata "La Casa delle Artiste" (di seguito detta Associazione). La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea.

Art. 2 SEDE

L'Associazione ha sede a Milano (MI) in Via Lorenteggio,39; C.F. 97659160150.

e può costituire sedi secondarie sia in Italia sia all'estero. Il trasferimento della sede sociale in altro comune comporta modifica statutaria, viceversa il trasferimento della sede all'interno della stessa città é deciso dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria.

Art. 3 SCOPI E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è frutto del lavoro svolto dal gruppo delle Pari Opportunità del Consiglio di zona 6.

L'Associazione pone a proprio fondamento i principi della Costituzione repubblicana, e in modo particolare il dettato degli articoli 3 e 4. Le finalità e le attività dell'Associazione sono ispirate a principi di democrazia, uguaglianza dei diritti, pari opportunità tra uomini e donne, rispetto dei diritti inviolabili della persona e nonviolenza. L'Associazione non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore delle socie e dei soci nonché di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità di ognuno.

L'Associazione si connoterà come una casa al femminile, perché gestita da donne, ma le attività e le iniziative potranno essere rivolte a tutti. Il progetto dell'Associazione nasce dal desiderio e dal bisogno di bellezza, dalla volontà di facilitare, produrre, promuovere, valorizzare l'arte di matrice femminile. In armonia con queste finalità, nel presente Statuto si fa uso linguistico del femminile universale.

A questo scopo l'Associazione si prefigge di:

DARE SPAZIO ALLE ARTISTE

1. Promuovere, formare, realizzare e valorizzare la produzione artistica in tutte le sue forme.
2. Dare impulso ad opportunità lavorative in campo artistico per le donne. Riconoscere dignità a questo settore attraverso un adeguato corrispettivo economico alle operatrici e agli operatori che lo animano.
3. Promuovere le artiste emergenti di qualsiasi età, in tutti i campi delle arti, facendo sì che abbiano adeguato riconoscimento nei luoghi ufficialmente preposti all'arte.
4. Valorizzare il panorama artistico femminile locale, nazionale e internazionale, della tradizione e del contemporaneo.
5. Costruire uno spazio il più possibile attrezzato e fruibile per le artiste attive in tutti gli ambiti dell'arte: poesia, letteratura, musica, fotografia, teatro, pittura, cinema, *performance*, video; tale spazio sarà connotato sia come un polo produttivo - laboratoriale sia come spazio espositivo, di studio, di ricerca e di sperimentazione e di diffusione delle conoscenze.

VIVACIZZARE IL TERRITORIO

1. Creare un punto di contatto tra arte e territorio, sia coinvolgendo il contesto urbano della zona in cui l'Associazione opera, sia aprendosi alla cittadinanza, ponendo l'attenzione all'arte come elemento di costruzione di nuove forme di socialità e di nuove soggettività, vivificate dai valori universalmente riconosciuti all'espressione artistica.
2. Raggiungere e conoscere la realtà umana e sociale della zona in cui l'Associazione opera, attraverso azioni che ne documentino la realtà concreta in tutte le sue sfaccettature, e "diano voce" alle persone che la abitano. Rivalutare e condividere le zone morte del quartiere, attraverso interventi artistici mirati, che portino luce su siti carichi di potenziale ma abbandonati a loro stessi.
3. Costituire nella città e in particolare nella Zona 6 del Comune di Milano, tradizionalmente sede di attività artistiche e artigianali, uno spazio pubblico d'incontro e d'interesse culturale, sostenendone le iniziative, con particolare riferimento alla produzione e promozione delle artiste e delle associazioni culturali femminili.
4. Fare rete con le realtà, associative e non, del territorio, attraverso il supporto comunicativo dell'arte, attivando nuovi canali di comunicazione e diffusione artistica.

PROMUOVERE L'EMPOWERMENT FEMMINILE

1. Favorire la fiducia delle donne e delle ragazze nelle proprie capacità, sviluppando le loro attitudini, la creatività, il pensiero e i saperi femminili, e i loro talenti artistici, facilitando la

conciliazione tra l'espressione della creatività e la gestione della famiglia da parte di donne che desiderano esprimere le proprie capacità.

2. Promuovere la partecipazione all'attività di produzione/fruizione artistica di tutte le donne, favorendo in particolar modo la conciliazione fra gli impegni lavorativi, familiari e creativi delle donne socie.
3. Promuovere e sostenere l'incontro, il dialogo paritario e la reciproca conoscenza fra donne diverse per età, condizione sociale, cultura, religione e orientamento sessuale, favorendo specialmente l'inclusione attiva di donne migranti, di persone diversamente abili e/o in condizioni di deprivazione socio-culturale.

DIFFONDERE UNA NUOVA VISIONE

1. Attivare gruppi di lavoro e di studio, ricerche, iniziative ed eventi sull'arte in prospettiva di genere, incentivando uno scambio fra la comunità locale e cittadina e il mondo, anche partecipando a reti nazionali e internazionali rispondenti ai fini dell'Associazione.
2. Favorire l'incontro artistico tra culture e arti, che esalti la ricchezza delle diversità, la relazione, la contaminazione reciproca.
3. Creare e promuovere una nuova modalità di interazione e scambio produttivo tra le discipline artistiche, sperimentare la "condivisione" delle arti diverse dalla propria, secondo le modalità del "fare" (non semplicemente del "mostrare"), attivando una contaminazione senza distinzioni gerarchiche tra cultura "alta" e "bassa"; e sperimentare uno "scambio" culturale e artistico, che arricchisce l'arte e l'artista, anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.
4. Ricercare nel mondo le forme d'arte sconosciute e sottaciute, con eguale attenzione al locale e al respiro internazionale delle esperienze artistiche femminili.

Art. 4 ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione, per il raggiungimento delle finalità sancite nel presente Statuto, potrà svolgere le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative.

L'Associazione può chiedere il pagamento di una quota al pubblico che partecipa alle attività allo scopo di rimborso spese o investimento nelle attività sociali.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo l'Associazione, per il raggiungimento delle finalità sancite nel presente Statuto si propone di strutturare la propria sede sociale come punto di incontro, luogo di studio, di formazione, di creatività, ma anche d'innovazione e confronto, attraverso la predisposizione di ambienti sia laboratoriali/produttivi (atelier), sia di relazione/convivialità, allo scopo di realizzare:

- Incontri tra gli artisti.
- Laboratori delle diverse arti, *happening*, attività ludiche per coinvolgere la cittadinanza, officine che mettano in luce gli aspetti dell'arte e della creatività nel quotidiano (arte del riciclo domestico, creatività in cucina...) con la partecipazione della cittadinanza.
- Mostre d'arte contemporanea personali o tematiche, convegni, tavoli di lavoro, seminari, spettacoli, feste, concerti, mostre e altre iniziative artistiche, culturali e ricreative su tematiche artistiche.
- Residenze artistiche allo scopo di invitare artiste internazionali a Milano, che possano lasciare un loro contributo artistico a questa città e creare un confronto produttivo con le artiste locali.
- Interventi di arte pubblica che mirino a coinvolgere la cittadinanza, e a rivalutare i luoghi inutilizzati della zona destinati al degrado (come installazioni cittadine, Public Art, Flash Mob...)
- Espressioni d'arte emergenti e più giovani come quelle legate alle *performance* o al video
- Interventi artistici e laboratoriali all'interno di strutture quali ospedali, CDD, CSE, centri antiviolenza, comunità di recupero, carceri.
- Comunicazione e promozione di manifestazioni/iniziative di altre associazioni del territorio.
- Incontri a tema con artiste, aperti alla cittadinanza e alle scuole (es. un tè con la scultrice).
- Servizi di supporto, corsi di formazione e iniziative anche pubbliche, tesi a favorire lo sviluppo professionale e operativo delle socie.

- Rassegne, mostre e approfondimenti dedicati ad artiste storiche.
- Biblioteca/mediateca su temi riguardanti l'arte femminile e gli studi sull'arte in una prospettiva di genere
- Notiziari, cartacei e/o digitali, strumenti mediatici di veicolazione e diffusione dei saperi come opuscoli informativi, dispense, libri o bollettini, giornali, riviste, nonché eventuali strumenti audiovisivi, C.D. musicali, C.D. ROM, videocassette, a circolazione interna e non, secondo normative di legge, legate alle attività svolte dall'Associazione
- Una webradio o webtv che realizzi attività come il TG dell'Associazione per ampliare il più possibile il bacino di utenza e far conoscere l'Associazione anche al di fuori di Milano; per diffondere notizie in campo artistico sia di interesse nazionale che internazionale; per fornire supporto comunicativo e promozionale a manifestazioni/iniziativa di altre associazioni del territorio.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Art. 5 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea delle socie
- Il Consiglio Direttivo
- La Presidente
- Il Collegio di Garanzia

Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi:

- La/le Vicepresidente/i
- La Tesoriera
- Il Collegio dei revisori e/o delle revise dei conti
- Il Comitato scientifico

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito e hanno durata di due anni. Le socie elette nel Consiglio Direttivo e la Presidente dell'Associazione possono essere rielette per un totale di tre mandati. Nella scelta delle cariche sociali si rispecchierà l'obiettivo di valorizzare la presenza femminile, come da finalità generali dell'Associazione. Alle socie che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale. L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dalle proprie socie e dai propri soci. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Le socie hanno diritto ad essere rimborsate delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo modalità e limiti stabiliti dal regolamento interno.

Art. 6 LE SOCIE

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche, giuridiche, pubbliche o private, e i gruppi, purché per mezzo di rappresentanti formalmente designati, che accettino tutti gli articoli dello Statuto e il regolamento interno, condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino per il loro raggiungimento. Gli associati e le associate hanno parità di doveri e di diritti, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa e dall'ammontare del proprio contributo associativo. Chi desidera associarsi deve presentare domanda in base alla modulistica predisposta dall'Associazione nella quale verranno richiesti:

- nome e cognome, o denominazione in caso diverso dalle persone fisiche, luogo e data di nascita, residenza codice fiscale e quant'altro eventualmente necessario in base a disposizioni normative specifiche;
- dichiarazione di accettazione dello Statuto ed impegno ad attenersi alle clausole ivi contenute nonché alle deliberazioni degli organi sociali.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo o da uno o più consiglieri da esso espressamente delegate. La domanda dovrà essere esaminata entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, previa verifica che le aspiranti socie siano in possesso dei requisiti previsti. Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessata potrà presentare ricorso alla Presidente. Sul ricorso l'Assemblea delle socie si pronuncerà in via definitiva alla sua prima convocazione ordinaria, comunque non oltre novanta giorni dalla sua data di presentazione. All'atto dell'ammissione la socia si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo. Il contributo è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di

recesso, di decesso o di perdita della qualità di socia e, salvo che non sia diversamente disposto, deve essere versato 30 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario dell'esercizio di riferimento. Lo status di socia, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto della socia. Il responsabile del trattamento dei dati è designato annualmente dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. Il diniego all'utilizzo dei dati personali va motivato.

Sono ammesse cinque tipologie di socie:

- **Socie fondatrici:** le persone fisiche, giuridiche o Enti che, tramite il loro rappresentante formalmente designato, hanno firmato l'Atto Costitutivo. Versano ogni anno la quota associativa stabilita dal Consiglio direttivo e approvata dall'Assemblea nella stessa misura deliberata per le socie ordinarie.

- **Socie sostenitrici:** sono persone fisiche o giuridiche che sostengono l'Associazione con contributi finanziari, sponsorizzazioni, donazioni o cedendo in comodato beni o servizi o prestando la propria attività professionale.

- **Socie ordinarie:** sono persone fisiche o giuridiche che aderiscono all'Associazione secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti emessi dal Consiglio Direttivo; versano la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo e hanno accesso libero a tutte le attività e le iniziative promosse dall'Associazione.

- **Socie onorarie:** nominate dal Consiglio Direttivo fra le persone fisiche o giuridiche, nella persona del loro rappresentante formalmente designato, che hanno dato un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa o hanno acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o hanno dato lustro alla vita culturale e artistica italiana e internazionale. La loro qualità di socie onorarie non è subordinata all'iscrizione e al pagamento di una quota sociale.

Il numero delle socie è illimitato.

Art. 7 DIRITTI DELLE SOCIE

Tutte le socie hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere elette negli stessi e hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Tutte le socie, se maggiorenni, hanno diritto di voto, purché abbiano provveduto al versamento della quota sociale.

Le socie hanno il diritto:

- di partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per delega
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali
- proporre attività, progetti e iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione
- di discutere ed approvare i rendiconti
- di eleggere ed essere elette membri degli organi sociali
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Art. 8 DOVERI DELLE SOCIE

Le socie sono tenute:

- a osservare le norme del presente Statuto, del regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi sociali
- al pagamento di una quota ordinaria annuale, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo
- a svolgere le attività preventivamente concordate con l'Associazione
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Le socie svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento della socia verso gli altri membri e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, del regolamento e delle linee programmatiche emanate dall'Assemblea.

Art. 9 RECESSO/ESCLUSIONE DELLA SOCIA

La socia può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. La qualifica di socia si perde per morosità e per esclusione decretata dal Consiglio Direttivo. I termini della morosità saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo nei confronti di quelle socie che risultino inadempienti al versamento della quota associativa annuale. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti della socia mediante richiamo scritto, sospensione temporanea o esclusione dalle attività. La socia può essere esclusa dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 8 o

per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa, fra i quali, a titolo di esempio:

- l'inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi sociali;
- la denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali e delle sue socie;
- una condotta che risulti dannosa per l'attività dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

L'esclusione della socia è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera ordinaria, fax o email alla medesima socia, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione.

La socia esclusa ha diritto di appellarsi al Collegio di Garanzia, con le modalità previste dall'art.17 e durante la riunione ha diritto al contraddittorio. La socia che ha ricevuto il provvedimento di esclusione resta sospesa fino al giudizio pronunciato dal Collegio di Garanzia.

La socia ha diritto di recesso senza alcun onere

Art. 10 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. All'assemblea ordinaria o straordinaria hanno diritto di partecipare tutte le socie e possono votare solo quelle in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea rappresenta l'universalità delle socie e le sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto, obbligano tutte le socie, anche se assenti o dissenzienti.

Può essere convocata dalla Presidente o da chi ne fa le veci, dal Consiglio Direttivo a maggioranza o da almeno un decimo delle socie; in tal caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta. La convocazione avviene mediante avviso affisso nei locali della sede e avviso scritto da inviare via lettera ordinaria, fax o email alle socie, almeno 2 settimane prima del giorno fissato. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, giorno, orario e sede in cui si tiene la riunione. L'Assemblea è presieduta dalla Presidente o da una sua delegata, nominata tra i membri del Consiglio Direttivo. L'ordine del giorno viene stabilito da chi convoca l'Assemblea. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che può essere redatto da una componente dell'Assemblea nominata segretaria a rotazione fra le socie e i soci in ciascun'assemblea. Il verbale, sottoscritto dalla Presidente e dal suo estensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura della Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni socia ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia. L'Assemblea può nominare un addetto alle relazioni esterne che curerà i rapporti con i soci e gli esterni dando notizia delle decisioni e delle iniziative sociali e quant'altro gli viene delegato dal Consiglio Direttivo, tenendo i rapporti con i terzi.

Art.11 L'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria, convocata almeno una volta l'anno, delibera su:

- Bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione
- Elezione del Consiglio Direttivo
- Indirizzi e direttive generali dell'associazione e su quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo
- Approvazione del programma annuale dell'Associazione
- Approvazione del Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, predisposto dal Consiglio Direttivo

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza delle presenti e delle rappresentate per delega; sono decretate con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socia ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di una socia. Ognuno dei rappresentanti formalmente designato da Enti giuridici pubblici o privati o gruppi ha diritto a un solo voto. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza delle iscritte, presenti in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altre socie. In seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, è valida qualunque sia il numero delle presenti.

Art. 12 L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è valida se sono presenti i due terzi delle socie, e delibera a maggioranza delle presenti e delle rappresentate per delega. In seconda convocazione, è valida

qualunque sia il numero delle socie presenti e rappresentate per delega, e delibera con il voto favorevole dei due terzi delle presenti, salvo diversa disposizione.

L'Assemblea straordinaria delibera su:

- il trasferimento della sede legale per i casi stabiliti dall'Art.2
- la modifica dello statuto, che deve essere presentata all'Assemblea da uno degli organi sociali o da almeno un decimo delle socie e dei soci. Ogni modifica o aggiunta allo Statuto non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con il regolamento interno e con le leggi vigenti. Per approvare una modifica dello Statuto occorre la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ delle socie presenti o rappresentate per delega.

Scioglimento dell'associazione. L'Assemblea straordinaria può deliberare lo scioglimento dell'associazione solo con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ delle socie. Nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. A seguito dello scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto a favore di associazioni di promozione sociale di finalità simili o comunque a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

Art. 13 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può essere composto da quattro a dieci socie, cui si aggiunge la Presidente eletta direttamente dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, se lo ritiene opportuno, può scegliere al suo interno uno o più membri con particolari compiti di gestione e rendicontazione economico-finanziaria cui demandare la funzione di Tesoriera e un Segretario con la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il segretario coadiuva la Presidente ed il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle attività amministrative che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione

Il Segretario cura la tenuta del libro dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da almeno tre membri del Consiglio Direttivo stesso. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto della Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera su:

- la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione
- le attività dell'Associazione, in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, stabilendone modalità e tempi;
- le proposte delle socie e dei soci, su cui può richiedere il parere non vincolante del Comitato Scientifico. Qualora il Consiglio Direttivo non tenga conto del parere espresso dal Comitato scientifico, deve opportunamente motivare le proprie deliberazioni.
- i regolamenti
- i bilanci preventivi e consuntivi
- i piani di lavoro e le relazioni sull'attività dell'Associazione da sottoporre per approvazione all'Assemblea.
- l'istituzione di gruppi di lavoro per la promozione e lo sviluppo di specifiche attività dell'Associazione
- la nomina di procuratori
- la nomina del responsabile del trattamento dei dati personali delle socie
- la delega di parte delle sue funzioni a sue componenti interne e/o esterne.

Il Consiglio Direttivo redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione e propone all'Assemblea l'ammontare delle quote associative. Il Consiglio Direttivo ammette le nuove socie e le esclude, salvo ratifica della prima Assemblea ordinaria delle socie ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, dell'attività volontaria di cittadine e cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati; decide le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza delle sue componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti delle presenti. In caso di dimissioni di una componente del Consiglio Direttivo, questa potrà essere sostituita per cooptazione. Il numero delle componenti cooptate non potrà essere superiore a un terzo delle componenti complessive del Consiglio Direttivo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere approvate e ratificate nella prima seduta utile dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidente almeno quattro volte l'anno e tutte le volte che se ravvisi l'esigenza mediante avviso di convocazione, contenente il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno, da inviare via mail, fax o lettera alle consigliere e ai consiglieri almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. Il Consiglio

Direttivo è convocato in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri. Deve essere redatto apposito verbale delle deliberazioni del Consiglio a cura del Segretario, scelta, anche a rotazione, fra le componenti del Consiglio Direttivo. Il Segretario firma il verbale insieme alla Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione delle socie che richiedano di consultarlo.

Art. 14 LA PRESIDENTE

La Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed è la sua portavoce ufficiale. Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Può nominare da una a tre Vicepresidenti che la rappresentano in ogni sua attribuzione ogni qualvolta la presidente sia impedita all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento di una Vicepresidente per i terzi è prova dell'impedimento della Presidente. La Presidente inoltre può delegare una o più funzioni a un membro del Consiglio Direttivo. La Presidente dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea delle socie e dei soci.

Art. 15 IL COLLEGIO DEI REVISORI E/O DELLE REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea, se lo ritiene opportuno, può scegliere, anche al suo esterno, i membri del Collegio dei revisori/delle revisore dei conti. Il Collegio dei Revisori e/ delle revisore dei conti è composto da almeno tre membri e rimane in carica tre anni. Il Collegio ha il compito di controllare l'operato del Consiglio Direttivo per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori/delle Revisore dei conti sono trascritti su apposito registro. Il Collegio dovrà indirizzare a tutti i membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto. Il Consiglio Direttivo provvede al versamento dell'eventuale compenso a favore dei revisori/delle revisore dei conti.

Art. 16 LATESORIERA

La Tesoriera cura la gestione della cassa dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili, anche con l'ausilio di consulenti interni ed esterni; effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, corredati di opportune relazioni contabili.

Art. 17 COLLEGIO DI GARANZIA

Il Collegio di Garanzia è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea tra le socie. Il Collegio dura in carica un biennio e i suoi membri sono rieleggibili. La carica di Garante è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'associazione. Durante la sua prima riunione il Collegio nomina al suo interno la Presidente.

Il Collegio di Garanzia ha il compito di decidere e possibilmente di conciliare tutte le controversie che possono insorgere tra le socie o tra le socie e l'associazione e/o i suoi Organi, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

Chiunque voglia accedere al giudizio del Collegio deve presentare allo stesso un ricorso scritto entro il termine perentorio di sessanta giorni dal fatto che ha dato origine alla controversia.

Il Collegio di Garanzia per l'espletamento del suo mandato può richiedere la presenza delle parti, sentire testimoni, controllare libri e scritture.

Il Collegio decide secondo equità, senza alcuna formalità di procedura; il suo lodo è inappellabile.

Quando il Consiglio Direttivo decide l'esclusione di una socia deve informarne il Collegio di Garanzia, il quale convoca la socia perché venga ascoltata, al fine di garantire il contraddittorio; dopo l'audizione della socia, prosegue il suo mandato e infine esprime parere vincolante.

Il Collegio di Garanzia risponde di tutti i suoi atti di fronte all'Assemblea.

Art. 18 LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, l'Associazione provvede alla tenuta di:

- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro degli aderenti all'Associazione;
- libro delle riunioni del Collegio dei Revisori (se presente).

Art.19 IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo, su proposta dell'Assemblea, della Presidente e dei suoi stessi membri, elegge un Comitato Scientifico composto da un numero imprecisato di membri, interni o esterni all'Associazione, che, grazie alle loro comprovate competenze, garantiscono il valore culturale, la serietà e correttezza delle

iniziative promosse, condivise o sostenute dall'Associazione. In qualità di organo consultivo, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi propri dell'Associazione, il Comitato scientifico stimola le attività dell'Associazione volte al raggiungimento degli scopi sociali, predispone pareri scientifici e professionali rispetto alle attività dell'Associazione, garantisce la pertinenza delle attività associative con le finalità espresse nel presente Statuto, fornisce consulenza strategica e suggerimenti al Consiglio Direttivo tramite memorandum, note, documenti.

Art. 20 I MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile, nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge e pertanto saranno utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma della Presidente o, in caso di impedimento, della Vice-Presidente o da una delegata della Presidente. I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione potranno provenire da:

- a) quote sociali annue nella misura proposta annualmente dal Consiglio Direttivo
- b) contributi straordinari delle socie
- c) donazioni, eredità, legati e lasciti, in denaro o in natura, provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.
- d) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa dati in gestione
- e) beni mobili e immobili di ogni specie acquistati dall'Associazione e destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali
- f) proventi derivanti dal proprio patrimonio
- g) iniziative promozionali e di *fund raising*
- h) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche, dell'Unione Europea e di organismi internazionali anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- i) svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- j) entrate derivanti da convenzioni
- k) eventuale fondo di riserva
- l) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati, o con professionisti e imprese, che vorranno promuovere i propri servizi e prodotti a favore delle socie.

Art. 21 BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio di ogni anno. Il primo esercizio inizia alla data di costituzione dell'Associazione e termina il trentuno dicembre dello stesso anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, che lo preveda per obbligo di legge, verrà predisposto dalla Presidente o dalla Tesoriera o dal Collegio delle revisore/dei revisori dei conti un rendiconto economico-finanziario, che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.

I bilanci preventivo e consuntivo sono approvati dall'Assemblea ordinaria con voto palese a maggioranza.

I bilanci preventivo e consuntivo sono depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultato da ogni socia e socio.

Art. 22. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.